

Dunque la distinzione si è conservata nella disposizione della legge, mentre si stabilisce che l'affittamento sia soggetto sempre alla registrazione, e che la colonia parziaria non si debba registrare, salvo nei casi in cui se ne debba far uso in giudizio.

Osserverò poi ancora che questo sistema è in vigore nelle antiche provincie, in quanto che la legge che vige attualmente in esse relativamente a questa tassa stabilisce appunto che la mezzeria o colonia parziaria vada soggetta alla registrazione ed alla tassa proporzionale, ma solamente nei casi in cui se ne voglia far uso in giudizio.

Quindi la Commissione aderì al sistema che venne proposto.

**MICHELINI.** La natura non procede a salti, nè sono tali linee di separazione tra le cose, che queste non si possano confondere le une colle altre, e che non nasca sovente dubbio a quale categoria una qualche cosa si debba ascrivere. Questo accade in chimica, in fisica, nella storia naturale, e questo accade anche negli atti che si fanno in società. Per altra parte gli scienziati ed i legislatori hanno sovente bisogno di fare delle distinzioni onde stabilire delle categorie le quali non sono bene definite dalla natura. La difficoltà di fare queste distinzioni dimostra che i legislatori dovrebbero il meno che fosse possibile porsi nella necessità di dovere ad esse ricorrere. Così nel nostro caso, se si imponesse una tassa piccolissima ed eguale sopra tutti i contratti, vuoi di affittamento, vuoi di colonia parziaria, non occorrerebbe più far distinzione tra queste due specie di contratto, le quali hanno tra di loro molta analogia, e noi non perderemmo il tempo in questa lunga e sottile discussione.

Ad ogni modo, giacchè si vuole assolutamente stabilire questa differenza, io osservo che due criteri possono servire all'uopo: uno è desunto dalla natura del contratto, l'altro da quella dei contraenti. Questi due criteri, siccome sono entrambi artificiali, così sono entrambi fallaci, ma uno lo è meno dell'altro.

Molto fallace ci sembra il criterio desunto dalla natura del contratto, in quanto che i contratti di masserizio sogliono essere non già contratti semplici, ma complessi; contengono cioè altri contratti di altra specie. Così in molte provincie, dei prati non si dividono i frutti tra il proprietario ed il colono, come dei beni arativi, ma i coloni sogliono pagarne un fitto al proprietario, mediante il quale fitto tutto il fieno appartiene al colono, che se ne vale pel mantenimento delle sue bestie.

Quest'affittamento dei prati non è tuttavia della natura di quello che si farebbe ad estranei, perchè generalmente il proprietario esercita sulla concimazione e sulla coltura di tali prati una sorveglianza che non ha luogo nei veri affittamenti. Alcune volte trovasi il contratto di soccida unito a quello di colonia parziaria.

Certamente il proprietario esercita minore influenza, minore sorveglianza sui beni dati in affitto che su quelli dati a masserizio; ma in quest'ultimo caso la sua ingerenza è molto minore che non soglia essere quella che suole esercitare sui beni che coltiva egli stesso, o che fa coltivare per proprio conto da braccianti. Di modo che nemmeno a questo riguardo avvi una linea di separazione ben determinata. La coltivazione ad economia costituisce il *maximum* della ingerenza, l'affittamento il *minimum*: tra mezzo stanno molte gradazioni.

Non mi soddisfa pienamente il sistema proposto dal deputato Castelli, mercè il quale più che del contratto si terrebbe conto dei contraenti. Che l'affittavole od il colono parziario

coltivi egli stesso la terra o la faccia coltivare da altri, pare sia cosa della quale non dovrebbe immischiarsi il legislatore, nè chi per applicare la legge dovrà esigere la tassa di cui ora si parla. S'arroege che in molte provincie si danno in affitto poderi di mediocre estensione a famiglie di contadini, che li coltivano elleno stesse: tali contratti sono veri affittamenti, ne hanno tutti i caratteri, e nulla hanno di comune coi masserizi.

Ad ogni modo, siccome mi sembra che il criterio suggerito dall'onorevole Castelli sia più preciso, o piuttosto meno inesatto di quello proposto nel progetto di legge, in quanto che sempre potrà sapersi se colui che ha contratto col proprietario coltivi egli stesso la terra, o no, laddove si potrà sempre disputare sulla natura dei contratti, così io credo doversi approvare la proposta del deputato Castelli.

Che se in seguito avverrà che nei veri affittamenti si preferiscano coloro che coltivano eglieno stessi i beni a coloro che li fanno coltivare da coloni parziari, o da braccianti, per evitare la tassa maggiore che ha luogo in quest'ultimo caso, io ne sarei lieto, perchè si favorirebbe così l'incremento di una classe di probi contadini, che suole esercitare benefica influenza nelle campagne. E non ne scapiterebbe per certo l'agricoltura, perchè i beni sogliono essere coltivati con maggiore diligenza e con maggior economia, quando chi li coltiva ne percepisce egli stesso i frutti.

Voto quindi per la proposta Castelli.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

**DE CESARE.** Vi sono talune teorie nel campo economico che paiono bellissime in astrazione, ma, quando venite ad applicarle, le trovate d'impossibile attuazione. La teoria testè emessa dall'onorevole Michelini è, secondo me, appunto nel numero di queste, cioè inapplicabile.

Domando io, qual fisco, qual Governo, qual persona dell'amministrazione delle finanze possa dire se il contadino coltivi lui, o no; se chiami in aiuto altri contadini, o no; e questo sopra una sì ampia scala di coltivazione, sul territorio di tutta Italia, con 22 milioni d'abitanti? In che modo potrà un'amministrazione finanziaria stabilire i modi e i mezzi per sorvegliare tanta parte di suolo e un così gran numero di agricoltori? Il contratto di mezzeria è un contratto misto nella sua essenza, e varia secondo le provincie italiane.

In Toscana v'ha molteplici contratti di mezzeria che hanno bensì questa denominazione, ma in sostanza sono puri contratti di società; altri sono contratti di colonia così detta *parziaria*, ed altri infine di mezzeria. Havvi il contratto di società, in cui il coltivatore, l'agricoltore, l'operaio mette il suo lavoro e gli strumenti per lavorare la terra, ed il proprietario gli fornisce la terra, gli animali, gli utensili, i concimi ed altro, e dividono i prodotti del suolo a metà, e talvolta giungono a dividere financo certe cose di cui farei spessissimo dono all'onorevole Michelini, cioè un prosciutto, una parte del maiale cresciuto. Questo è una specie di contratto di società, non altro che una società industriale; uno mette il lavoro, e l'altro la terra; uno mette il capitale delle sue braccia, e l'altro il capitale dei suoi animali.

Havvi la colonia parziaria in cui si preleva un tanto per le sementi che il proprietario anticipa al colono, e su queste anticipazioni spesso si paga anche un interesse. Vi sono infine le colonie parziarie, in cui si tratta della sola terra coltivabile, esclusi i prati. In Lombardia, per esempio, ove questi contratti sono più frequenti, per i prati si paga un fitto puro e semplice; per le terre sative, ovvero coltivabili,